

l'I.N.P.C.C. per il rilievo della Mutua, subordinata, per la validità, alla condizione che il Ministero delle comunicazioni applicasse all'Istituto il Decreto ministeriale 28 maggio 1929 n.2708 già applicato all'I.N.P.C.C., e concernente la trattenuta a ruolo dei premi, era stata approvata dal suddetto Ministero, ed era altresì intervenuto il Decreto ministeriale n.1017 del 29 ottobre 1936, che estendeva all'Istituto, nuovo gestore della Mutua, il citato D.M. 28 maggio 1929 n.2708. Senonchè la Società credito e previdenza si trovò, quasi subito, di fronte ad una imprevista situazione, che, mentre paralizzava ogni azione dell'Ente gestore tendente al graduale raggiungimento di quella trasformazione in forma assicurativa, che era stata la causa determinante del rilievo da parte dell'Istituto, creava alla Società delegataria della gestione ostacoli ed inconvenienti tali da renderle difficilissima l'esplicazione del mandato conferitole.

L'Amministrazione ferroviaria, infatti, che pure aveva patrocinato l'opportunità ed anzi la necessità dell'intervento dell'Istituto per eliminare i rischi, cui poteva andare incontro la massa dei soci iscritti alla Mutua, in un secondo momento non applicò la norma stabilita dal sopra richiamato D.M. 29 ottobre 1936 n. 1017; venne inoltre a mancare al nuovo gestore della Mutua, per cause imprecisabili, ogni collaborazione da parte degli organi centrali e periferici della detta Amministrazione, collaborazione in precedenza spiegata largamente nei confronti dell'I.N.P.C.C..

Questo anormalissimo stato di cose ha determinato fra l'altro la necessità, per la Società gestitrice, di ricorrere a ripieghi di vario genere genere per evitare l'arresto dell'attività assicurativa della Mutua, arresto che avrebbe portato conseguenze gravi per l'Istituto, sia per l'azione di risarcimento di danni, cui